Rep….

**COMUNE DI VENAROTTA**

**(Provincia di Ascoli Piceno)**

**Comodato d’uso gratuito del terreno di proprietà comunale censito al N.C.T. al foglio n. 22 – particella 23, all’Associazione Sportiva Dilettantistica “A.I.D. Sky Blue”.**

L’anno duemilaventuno (2021), il giorno --- ( --- ) del mese di ---------------

in Venarotta, presso la Residenza Municipale di Venarotta, con la presente scrittura privata, tra:

- Comune di Venarotta, con sede in Venarotta (AP) via E. Nardi n. 39, codice fiscale 80004310449 P.IVA 00357520444, siccome rappresentato dal Geom. Gino Santoni, nato a Venarotta (AP) il 31 agosto 1970, codice fiscale SNTGNI70M31L728E, domiciliato per la carica presso la sede del Comune predetto, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in nome, per conto e nell’esclusivo interesse del Comune suddetto in virtù della sua qualità di responsabile dell’Area Tecnica, in esecuzione della deliberazione G.C.----------------, parte che nel proseguo del presente atto potrà dirsi anche “Amministrazione Comunale” o “comodante”.

E

- A.I.D SKY BLUE, con sede in Venarotta (ap) Via Capodipiano n. 100 CAP 63091, codice fiscale e Partita IVA n. 92048440447, associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro, rappresentata dal Sig. Franco Ciotti, nato a Venarotta il 5 ottobre 1947 e ivi residente, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Associazione che rappresenta nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, giusto verbale di detto organo in data 15 settembre 2019 che si conserva agli atti, il quale dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali in caso di atti e dichiarazioni mendaci, di essere in possesso di tutti i poteri per poter validamente firmare il presente atto, parte che nel proseguo potrà dirsi per brevità “comodatario” o anche “associazione comodataria”.

**PREMESSO**

- che con deliberazione della G.C. n. ---- del ---------------, esecutiva, per le motivazioni esposte nella stessa ed in considerazione della proposta avanzata dall’A.I.D. Sky Blue in data 24.02.2021 protocollo n. 1897 di promuovere e realizzare attività di promozione della pratica sportiva equestre, per un coinvolgimento sempre maggiore delle giovani generazioni, ed in esecuzione di quanto previsto nel “Regolamento per la di strutture comunali” approvato con deliberazione consiliare n. 27 dell’8.10.2015, è stato stabilito di concedere alla suddetta associazione, affiliata alla Federazione Italiana Sport Equestri ed iscritta al CONI, in comodato gratuito, l’uso del terreno di proprietà comunale, sito in Venarotta (AP) in Via Capodipiano e meglio identificato nel proseguo dell’atto, affinché tale associazione se ne serva per svolgere la propria attività,

- che in particolare la suddetta Associazione sportiva al fine di promuovere la pratica sportiva equestre si obbliga a recuperare e mantenere l'area stessa con interventi a propria cura e spese;

- che con la stessa deliberazione della G.C n. - del - è stato approvato lo schema del presente contratto

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, che riconoscono quanto riportato in premessa, parte integrante del presente contratto,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

**ART. 1**

Il Comune di Venarotta, comodante, concede in comodato gratuito all' A.I.D. Sky Blue di Venarotta (AP), comodatario, che accetta, il terreno di sua proprietà, sito in Venarotta, in via Capodipiano, meglio identificato con bordatura di colore giallo nella planimetria allegata sub. lettera “A” al presente contratto, affinché il comodatario se ne serva esclusivamente per lo svolgimento della propria attività.

Il suddetto terreno è censito nel patrimonio comunale con destinazione urbanistico/economica “seminativo arborato” ed è identificato al Catasto Terreni di questo Comune nel foglio di mappa n.22, dalla particella n. 23 di mq. 4.360. (come da planimetria allegata)

**ART. 2**

Il comodato avrà la durata di anni --- -- (--) con decorrenza dalla data odierna e così fino al....................

Qualora prima della scadenza del contratto, come sopra indicata, l’Amministrazione comunale dovesse avere necessità di rientrare nel possesso del terreno concesso in comodato, il comodatario dovrà provvedere a restituire il terreno immediatamente o entro il diverso termine comunicato dall’Amministrazione comunale senza che il comodatario possa accampare pretese, diritti o risarcimenti e pertanto il presente comodato sarà revocato.

L’Amministrazione comunale, inoltre, in caso di necessità, può disporre temporaneamente, dell’utilizzo del terreno assegnato, dandone comunicazione all’associazione comodataria con congruo anticipo senza che questa possa accampare diritti, pretese o rimborsi di alcun genere.

**ART. 3**

Il comodatario dichiara di aver visitato il terreno

oggetto del presente atto e di accettarlo nello stato di fatto in cui si trova e dichiara comunque di non avere rinvenuto vizi che possano recare danno a lui stesso comodatario o a terzi e quindi dichiara che il terreno è idoneo all’uso indicato all’art. 1 del presente contratto.

**ART. 4**

L'associazione si obbliga a conservare quanto concesso in comodato con la diligenza del buon padre di famiglia e nel pieno rispetto di quanto stabilito nel “Regolamento per la concessione delle strutture comunali” che in copia viene consegnato all'associazione comodataria.

Il comodatario si obbliga a mantenere il terreno, in modo decoroso ed in armonia con l’ambiente circostante.

Sono in ogni caso a completo carico del comodatario tutte le spese necessarie per servirsi del terreno

concesso in comodato.

Saranno a completo carico del comodatario tutte le spese di manutenzione ordinaria del terreno, nessuna esclusa ed eccettuata.

Il comodatario si obbliga a tenere pulita l’area concessa e a periodici sfalci.

Per l’esecuzione delle suddette spese il Comune ha facoltà di sostituirsi al comodatario qualora non vi provvedesse direttamente, con addebito delle spese.

Qualora si verificasse la necessità urgente di eseguire spese straordinarie per la conservazione del terreno, queste potranno essere eseguite dal comodatario solo dietro assenso dell’Amministrazione che provvederà, in tal caso, al rimborso delle stesse purché non conseguenti ad uso improprio.

Il comodatario non potrà effettuare nessun lavoro e nessuna modifica, ancorché minima, al terreno assegnato in comodato se non con la preventiva ed espressa autorizzazione scritta dell’amministrazione comunale comodante.

Nel caso in cui il comodatario eseguisse addizioni ai terreni, queste, qualora l’amministrazione lo riterrà opportuno, resteranno di proprietà del Comune senza nulla dovere però al comodatario come indennità o rimborso spese.

Qualora il Comune non ritenesse di mantenere le migliorie e le nuove opere a proprio beneficio come sopra detto ai precedenti commi, il comodatario avrà l’obbligo di ripristinare ogni cosa e di riconsegnare il terreno al termine del comodato nello stesso stato in cui è stato ricevuto.

Il terreno è concesso nello stato di fatto in cui si trova, perfettamente noto al comodatario. Sarà onere di questo provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi ed alla realizzazione delle incombenze eventualmente necessarie ai fini della corretta e regolare conduzione, anche per quanto attiene alla norme in materia di sicurezza ed igiene.

Il terreno dovrà essere riconsegnato alla scadenza nelle stesse condizioni, in cui viene consegnato, salvo il normale deperimento d’uso.

**ART. 5**

Il comodatario non avrà diritto a pretendere alcun risarcimento di danni o spese qualora, per riparazioni che il Comune dovesse ritenere necessarie, anche se differibili, per modifiche o miglioramenti al terreno od a parte di esso, dovesse risultare limitato l’uso o il godimento del terreno concesso in comodato, così come il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua volontà.

**ART. 6**

Il comodatario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità, civile, penale ed amministrativa per danni o lesioni che possono derivare ai propri utenti o a terzi e al patrimonio comunale durante l’uso del terreno oggetto del presente contratto.

L’uso del terreno oggetto del presente contratto, dovrà essere improntato al massimo rispetto dei beni pubblici.

Il comodatario dovrà rispettare e far rispettare tutte le norme che disciplinano l’utilizzo di quanto concesso in comodato ed in particolare dovrà garantire quanto segue:

­ che nel terreno assegnato si svolgerà esclusivamente attività sportiva e ricreativa non avente scopo di lucro, nel rispetto di quanto disposto dalle norme di legge ed in linea con le finalità dell’associazione comodataria;

­ il rispetto delle prescrizioni definite sul terreno in termini di prevenzione incendi, evacuazione, destinazione d’uso e quanto altro stabilito;

­ che non vengano apposte targhe o scritte all’esterno dell'area, se non con autorizzazione dell’amministrazione comunale;

­ di curare la pulizia e la sorveglianza dell'area;

­ di assumersi ogni responsabilità presente o futura per danni di qualsiasi genere e comunque derivanti anche nei confronti di terzi e di cose appartenenti a terzi, in relazione all’uso del terreno concesso in comodato.

**ART. 7**

La rinuncia anche parziale all’uso del terreno da parte dell’Associazione comodataria dovrà essere comunicata all’Amministrazione comunale, almeno cinque giorni lavorativi prima dell’effettivo rilascio.

**ART. 8**

L’Amministrazione comunale può verificare periodicamente lo stato del terreno assegnato in comodato e la rispondenza delle dichiarazioni rilasciate.

Nel caso in cui venga verificato che l’Associazione non adempia a quanto stabilito nel regolamento di cui

al precedente articolo 4) o riscontri disomogeneità di qualsiasi genere tra l’assegnazione in comodato e l’utilizzo effettivo, il responsabile del servizio contesterà per iscritto le inadempienze all’Associazione comodante.

La revoca del comodato scatterà automaticamente nei seguenti casi, con richiesta di immediata riconsegna del terreno, oltre al risarcimento dell’eventuale danno:

­ ad un secondo riscontro di inadempienza;

­ per gravi inadempienze al regolamento di cui al precedente articolo 4) e al presente contratto;

­ nel caso in cui l'Associazione si sciolga.

**ART. 9**

Le parti dichiarano di avere attentamente preso visione della presente scrittura che accettano integralmente.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere valida che mediante atto scritto.

Per quanto non espressamente previsto, le parti fanno espresso riferimento alle norme in materia di comodato previste negli artt. 1803 e 1812 Codice civile nonché al Regolamento citato e alla delibera di Giunta n………..

Le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a completo carico del comodatario.

La presente scrittura provata sconta l’imposta di bollo come per legge e l’imposta di registro in misura fissa.

Redatto in duplice originale, letto, approvato e sottoscritto.

L’Amministrazione comunale

L' associazione sportiva A.I.D. Sky Blue

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, 2 comma, del Codice civile, le parti approvano espressamente le clausole contenute negli articoli da 1 a 9

L’Amministrazione comunale

L’A.I.D. Sky Blue